



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **NAPOLI**

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ..... | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 15059/2017  
depositato il 19/12/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120010391210081000 RADIODIFFUSIOI  
1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120040028936719000 RADIODIFFUSIOI  
2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050009951051000 RADIODIFFUSIOI  
2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060017808120000 TAS.AUTOMOBIL  
1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060280440423000 TARSU/TIA 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070014010968000 RADIODIFFUSIOI  
2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070060941907000 RADIODIFFUSIOI  
2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070230094044000 TARSU/TIA 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080077133081000 RADIODIFFUSIOI  
2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120090052273861000 RADIODIFFUSIOI  
2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120090126335930000 TARSU/TIA 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100139482772000 TARSU/TIA 2009

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 15059/2017

UDIENZA DEL

28/05/2018 ore 09:00

N°

5511

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

29 MAG 2018

Il Segretario



(segue)

**difeso da:**  
TOFFALI GIOVANNI  
VIA MADONNA DELL'ORTO N. 4 46100 MANTOVA MN

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 15059/2017

UDIENZA DEL

28/05/2018 ore 09:00

## FATTO

Con il ricorso in esame, tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la sig.ra \_\_\_\_\_ ha impugnato – a mezzo di estratti di ruolo allegati all'atto introduttivo rilasciatile il 20.6.2017 – dodici cartelle e ruoli esattoriali analiticamente indicati in ricorso e relativi a registro canone televisivo 1999/2000, 2001/2002, 2003, tassa auto 1999, tarsu 2005, registro canone televisivo 2004/2005, 2006, tarsu 2006, registro canone radio televisivo 2007 e 2008, tarsu 2007/2008 e tarsu 2009; la ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle impuginate cartelle, degli atti prodromici e la conseguente prescrizione e decadenza ex art. 25 del d.p.r. n. 602/1973 e delle relative preteste impositive, la non conformità a legge degli interessi e dell'aggio, il difetto di sottoscrizione del ruolo; tanto dedotto, la società ricorrente ha chiesto di dichiarare nulle le cartelle, vinte le spese con distrazione.

Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Mette conto preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.* Le Sezioni Unite hanno sottolineato proprio la differenza sostanziale che separa "ruolo" ed "estratto di ruolo": il primo impugnabile quale atto tipico impositivo; il secondo non



impugnabile quale mero documento privo di valenza impositiva. In particolare l'estratto di ruolo – emesso dal concessionario della riscossione su istanza del contribuente – è idoneo a render edotto il contribuente dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento ove la notifica di quest'ultima sia stata omessa o invalida.

L'estratto di ruolo può dunque attivare l'impugnabilità in funzione recuperatoria, legittimando il contribuente ad impugnare la cartella della quale non abbia avuto conoscenza per difetto di notifica.

Le Sezioni Unite hanno, infine, aggiunto che la cartella palesatasi al contribuente solo mediante l'estratto di ruolo può essere fatta oggetto di impugnazione immediata – senza necessità di attendere, cioè, la notifica di un ulteriore atto della sequenza esattoriale –, giacché la facoltà di impugnazione differita ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non potrebbe trasformarsi in onere senza vulnerare il diritto del contribuente all'effettività della tutela giurisdizionale.

Ciò posto, seguendo il criterio della cd. ragione più liquida, il ricorso che ci occupa va ritenuto ammissibile non essendo stata fornita la prova della pregressa rituale notifica all'odierno contribuente delle cartelle impugate e menzionate negli estratti di ruolo allegati.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso in considerazione dell'intervenuta prescrizione – triennale in materia di tassa auto, quinquennale in materia di tarsu e decennale in ambito di tassa registro canone radiotelevisivo (ivi compresi le sanzioni e gli interessi (cfr. Cass. n. 18432/2005) – dei ruoli di cui alle cartelle impugate ad eccezione di quelle n. 07120080077133081000 ruolo n. 2008/0300178 relativa a tassa registro canone radiotelevisivo 2007 e n. 07120090052273861000 ruolo n. 2009/0450109 relativa a tassa registro canone radiotelevisivo 2008.

D'altro canto appaiono del tutto generiche e quindi inammissibili le censure relative alla illegittimità degli importi addebitati a titolo di interessi ed aggio di riscossione.

Quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione dei ruoli, l'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73, prevede che "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo".

Orbene, nel caso di specie, deve comunque presumersi la regolare sottoscrizione dei

ruoli impugnati dandosi atto negli estratti allegati al ricorso della esecutività dei medesimi con la consequenziale implicita attestazione – facente fede sino a querela di falso - della intervenuta sottoscrizione degli stessi ad opera del funzionario responsabile dell'ente impositore.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso ad eccezione delle cartelle n. 07120080077133081000 e n. 07120090052273861000. Compensa le spese di lite.

Napoli, 28.5.2018

Il Relatore



Il Presidente



